DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ICAO

del 18 marzo 2013

relativa all'adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

(2013/311/UE)

IL COMITATO MISTO UE-ICAO,

visto il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (in prosieguo il MOC ICAO), entrato in vigore il 28 marzo 2012, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

È opportuno includere un allegato sulla protezione della navigazione aerea nel MOC ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione è adottato ed è parte integrante del memorandum di cooperazione ICAO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Montreal, il 18 marzo 2013

Per il comitato misto EU-ICAO

I presidenti

Per l'Unione europea	*Per l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile*
Matthias RUETE	Raymond BENJAMIN

ALLEGATO

«ALLEGATO II

PROTEZIONE DELLA NAVIGAZIONE AEREA

1. **Obiettivi**

1.1. Le parti convengono di cooperare nel settore della protezione della navigazione aerea nel quadro del memorandum di cooperazione (MOC) tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) firmato a Montreal il 28 aprile 2011 e a Bruxelles il 4 maggio 2011.

1.2. Conformemente all'impegno di realizzare un livello di protezione della navigazione aerea adeguato e sostenibile a livello mondiale, in particolare mediante le norme e le pratiche raccomandate (SARP) dell'ICAO, le parti convengono di cooperare strettamente nello svolgimento delle loro attività relative alla protezione della navigazione aerea.

2. **Ambito di applicazione**

2.1. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le parti convengono di cooperare mediante le azioni seguenti:

a) condurre un dialogo regolare sulle questioni di protezione della navigazione aerea di reciproco interesse;

b) condurre uno scambio regolare di informazioni pertinenti sulla protezione della navigazione aerea in conformità alle norme applicabili;

c) partecipare ad attività di protezione della navigazione aerea;

d) analizzare, se del caso, il rispetto delle norme ICAO da parte degli Stati, il rispetto delle pratiche raccomandate e l'attuazione effettiva di un sistema di sorveglianza in materia di protezione della navigazione aerea;

e) controllare la conformità degli Stati dell'Unione europea alle norme ICAO, il rispetto delle pratiche raccomandate e l'attuazione effettiva di un sistema di sorveglianza in materia di protezione della navigazione aerea;

f) continuare a cooperare in materia di regolamentazione e normazione;

g) sviluppare e fornire assistenza tecnica;

h) promuovere la cooperazione regionale;

i) provvedere a scambi di esperti; nonché

j) fornire una formazione in materia di protezione della navigazione aerea.

3. **Attuazione**

3.1. Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati, necessari per attuare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui al punto 2.1. È necessario che tali accordi di lavoro siano adottati dal comitato misto.

4. **Dialogo**

4.1. Le parti convocano riunioni e/o teleconferenze periodiche per discutere aspetti relativi alla protezione della navigazione aerea di reciproco interesse e, se necessario, per coordinare le attività.

5. **Condivisione delle informazioni, delle ricerche, degli studi e delle analisi sulla protezione della navigazione aerea**

5.1. Fatte salve le norme applicabili, le parti istituiscono accordi di lavoro precisando quali informazioni e analisi possono essere condivise sulla base delle informazioni raccolte dai rispettivi programmi di audit e di ispezione, nonché il meccanismo di condivisione per garantire la riservatezza delle informazioni ricevute dall'altra parte, in conformità all'articolo 6 del memorandum di cooperazione.

5.2. Le parti collaborano nelle attività di protezione della navigazione aerea mediante scambio di dati, ricerche, studi, informazioni e documentazione pertinenti e appropriati, oltre a facilitare la reciproca partecipazione alle riunioni.

6. **Partecipazione ad attività connesse alla protezione della navigazione aerea**

6.1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, ogni parte deve, se necessario, invitare l'altra parte a partecipare, in conformità alle norme o procedure stabilite, ad attività e riunioni relative alla protezione della navigazione aerea al

fine di garantire una stretta collaborazione e coordinamento. Le modalità di detta partecipazione sono fissate negli accordi di lavoro concordati dalle parti.

7. **Questioni regolamentari**

7.1. Ogni parte assicura che l'altra parte sia informata dell'insieme della legislazione, regolamentazione, norme, obblighi e pratiche raccomandate pertinenti che possono pregiudicare l'applicazione del presente allegato, compresa l'introduzione di eventuali modifiche.

7.2. Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente in tempo utile qualsiasi proposta di modifica della propria legislazione, regolamentazione, norme, requisiti e pratiche raccomandate, nella misura in cui dette modifiche possono avere un impatto sul presente allegato.

7.3. Al fine dell'armonizzazione delle regole e delle norme in materia di protezione della navigazione aerea a livello mondiale, le parti si informano reciprocamente sulle questioni tecniche sollevate dalla regolamentazione del settore della protezione della navigazione aerea durante le differenti fasi dell'attività legislativa o del processo di definizione delle SARP e possono essere invitate a partecipare agli organismi tecnici associati, se necessario.

7.4. Le parti si informano reciprocamente in tempo utile riguardo alle decisioni e raccomandazioni in materia di protezione della navigazione aerea.

7.5. L'Unione europea avvia, se necessario, un dialogo con l'ICAO per fornire informazioni tecniche nei casi in cui l'applicazione della legislazione UE faccia emergere questioni relative al rispetto delle norme dell'ICAO e all'adesione alle pratiche raccomandate dell'ICAO.

8. **Assistenza tecnica**

8.1. Le parti coordinano l'assistenza agli Stati sforzandosi di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse e prevenire la duplicazione degli sforzi e scambiano informazioni sui progetti e programmi di assistenza tecnica in materia di protezione della navigazione aerea.

8.2. Le parti collaborano strettamente nell'assistere gli Stati membri dell'UE e altri Stati, se ritenuto necessario, per migliorare il livello dell'attuazione effettiva degli elementi critici dei sistemi di controllo per la protezione della navigazione aerea degli Stati, e il loro livello di conformità alle SARP dell'ICAO. Tale cooperazione deve comprendere, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni, l'agevolazione del dialogo tra le parti interessate e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica.

9. **Cooperazione regionale**

9.1. Le parti danno priorità alle attività intese ad accelerare l'attuazione delle SARP laddove l'approccio regionale offre l'opportunità di migliorare il rapporto costi/efficienza, il monitoraggio e/o i processi di normalizzazione.

10. **Assistenza specializzata**

10.1. Fatti salvi i regimi di assistenza specializzata sviluppati al di fuori del campo di applicazione del presente allegato, le parti compiono i necessari sforzi per mettere a disposizione di entrambe, su richiesta, esperti con adeguate conoscenze tecniche nei settori pertinenti della protezione della navigazione aerea per svolgere funzioni e partecipare alle attività che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato. Le condizioni di questa assistenza specializzata sono specificate in un accordo di lavoro tra le parti.

11. **Formazione**

11.1. Se necessario, le parti facilitano la partecipazione dei membri dell'altra parte a tutti i programmi di formazione da loro organizzati in materia di protezione della navigazione aerea.

11.2. Le parti si scambiano informazioni sui materiali relativi ai programmi di formazione in materia di protezione della navigazione aerea e, se necessario, coordinano e cooperano al loro sviluppo.

11.3. Nel quadro delle attività cui al punto 9 del presente allegato, le parti cooperano al fine di facilitare e coordinare la partecipazione ai programmi di formazione del personale proveniente da Stati o da regioni in cui l'assistenza tecnica è prestata da una delle parti.

12. **Riesame**

12.1. Le parti riesaminano periodicamente l'applicazione del presente allegato e, qualora necessario, prendono in considerazione eventuali sviluppi politici o regolamentari.

12.2. Un'eventuale revisione del presente allegato è condotta dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 7 del memorandum di cooperazione.

13. **Entrata in vigore, modifiche e denuncia**

13.1. Il presente allegato entra in vigore alla data della sua adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.

13.2. Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione dal comitato misto.

13.3. Gli emendamenti agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia sono decisi dal comitato misto.

13.4. Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine.

13.5. Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il memorandum di cooperazione sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità allo stesso.»